

Paris COP21: nuove opportunità per una crescita sostenibile

di Simone Mori



Nella sera del 12 dicembre, con un giorno di ritardo rispetto alla chiusura ufficiale, i 195 Stati riuniti alla Conferenza sul clima di Parigi sono arrivati ad un accordo per contrastare il cambiamento climatico. L'accordo, denominato "Paris Agreement", entrerà in vigore nel 2020 quando decadrà il Protocollo di Kyoto. Il Ministro degli Esteri francese e Presidente della COP21, Laurent Fabius, presentando la bozza finale l'ha definito "giusto, sostenibile, dinamico, equilibrato e legalmente vincolante".

L'accordo raggiunto è il risultato di un lungo ed intricato processo negoziale che ha visto prevalentemente l'opposizione fra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo sul cosiddetto principio delle "responsabilità comuni ma differenziate". Il successo diplomatico e l'ambiziosità dell'accordo, e conseguentemente dello scenario di contenimento delle emissioni di CO2, è stato possibile grazie a un

nuovo sistema di governance solido e credibile, in cui gli obiettivi di riduzione sono equamente ripartiti, così come gli oneri finanziari necessari per attuarli.

Grazie a tale compromesso, accolto con favore dalle grandi economie industrializzate, da quelle emergenti come India e Cina, nonché da quelle meno sviluppate e più impattate dalle emissioni, come i piccoli Stati-isola, si è riusciti a introdurre un obiettivo globale vincolante approvato dalla totalità degli Stati aderenti alla Convenzione delle Nazioni Unite (pari a circa il 95% delle emissioni globali) e alla creazione di un fondo di investimenti di almeno 100 miliardi di dollari l'anno da utilizzare per renderli realtà.

Un cambiamento radicale se si confronta al Protocollo di Kyoto che copriva solo il 30% delle emissioni globali assegnando obiettivi di riduzione ai soli Paesi industrializzati.

segue a pagina 2 ➔

COMMISSIONI

Digital Economy

Il modello multistakeholder per la Digital Economy e lo sviluppo sostenibile



pagina 5 ➔

APPROFONDIMENTI

Il trasferimento negli Stati Uniti di dati personali dopo il venir meno del "safe harbour"



pagina 9 ➔

COMMISSIONI ICC

Customs & Trade Facilitation

- Resoconto Commissione ICC Parigi, 9 - 10 novembre 2015

Digital Economy

- Il modello multistakeholder per la Digital Economy e lo sviluppo sostenibile

Marketing & Advertising

- Resoconto Commissione ICC New York, 7 dicembre 2015

APPUNTAMENTI

Calendario Commissioni ICC

Calendario Seminari ICC Italia 2016

SEMINARIO

LA VENDITA INTERNAZIONALE DI MATERIE PRIME

II SESSIONE

c/o FEDESPEDI

Via Cornalia, 19 - Milano

20 gennaio 2016

APPROFONDIMENTI

- Il trasferimento negli Stati Uniti di dati personali dopo il venir meno del "safe harbour"

NOTIZIE

- La Goldman Sachs chiude il fondo d'investimento BRICS
- Assemblea Fedespediti Milano, 30 novembre 2015
- Riunione congiunta Gruppi di Lavoro per la predisposizione della bozza di Piano d'azione nazionale su imprenditoria e diritti umani Roma, 16 dicembre 2015



PEACE AND PROSPERITY
through world trade

ICC Italia augura ai suoi soci e colleghi nel mondo
Buone Feste e un prospero Anno Nuovo

L'accordo prevede inoltre - nel breve termine - di anticipare il prima possibile il picco globale delle emissioni, raggiungendo di conseguenza la cosiddetta "carbon neutrality" (ovvero il raggiungimento di un saldo di emissioni rilasciate nell'atmosfera uguale o minore a zero) dal 2050, - mentre nel lungo termine - di mantenere l'aumento della temperatura media entro i 2°C rispetto ai livelli pre-industriali, impegnandosi ulteriormente per rimanere entro i 1,5°C.

Il grande risultato ottenuto dalla ormai celebre "climate diplomacy" ha riguardato anche il metodo di applicazione dell'accordo, oltre che il merito. Anche in questo caso le Parti hanno saputo trovare un'abile sintesi fra il modello centralizzato sotto l'egida delle Nazioni Unite, voluto da Bruxelles e dai Paesi meno sviluppati, e quello più autonomo e basato sulla volontarietà sostenuto dagli Stati Uniti e dalle principali economie emergenti. Il compromesso si è trovato in una combinazione funzionale fra volontarietà sugli impegni nazionali e procedure più prescrittive sul monitoraggio dei risultati raggiunti e sull'aggiornamento degli obiettivi di riduzione, previsto ogni 5 anni.

L'accordo di Parigi ha inoltre visto un nuovo linguaggio impiegato, più vigoroso ed ambizioso rispetto ai precedenti, anche nella sezione legalmente vincolante.

In ultimo, ma non per questo meno importante, la COP21 ha riconosciuto la centralità dei mercati del carbonio, quale leva fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati e per aumentare l'efficacia d'azione degli strumenti previsti, attraverso - anche qui - un meccanismo ibrido composto da strumenti di mercato e strumenti di sviluppo. Tali misure permetteranno il pieno coinvolgimento del settore privato, fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi, negli investimenti low-carbon e

una più agevole applicazione delle misure approvate.

Il riconoscimento del ruolo del settore privato in questo ambizioso e storico accordo è certamente per Enel un grande successo. L'accordo infatti conferisce certezza agli investimenti di lungo periodo e nel breve termine fornisce nuovi strumenti d'azione per il processo di transizione verso un'economia low-carbon. Viene inoltre confermato un percorso di sviluppo in cui il nostro Gruppo ha creduto sin da subito, quando nel 2009 aveva dichiarato di voler raggiungere la piena neutralità al 2050.

La soddisfazione per quanto avvenuto a Parigi non deve tuttavia portarci a facili e quanto mai illusorie conclusioni. Il risultato della COP 21 è stato uno straordinario punto di partenza, non di arrivo. L'accordo sul clima ci ha fornito degli utili strumenti, tuttavia starà ora alla responsabilità dei singoli Stati tener fede agli impegni assunti e creare le condizioni per un pieno coinvolgimento del business e della società civile. Riteniamo infatti che un obiettivo globale, che riguarda e impatta tutti, potrà essere raggiunto solo con il contributo di tutti. Solo se decisori, aziende e società civile saranno unite non solo intorno ad un'unica visione, ma anche ad un'unica strategia d'azione, allora un vero cambio di paradigma sarà possibile.

E' quindi chiara la sfida che abbiamo di fronte: bisogna ora coniugare il pensiero all'azione. Se la strada è stata tracciata e gli strumenti per percorrerla sono stati definiti, è giunto per tutti il momento di mettersi in cammino. Starà ora alle Nazioni più responsabili, alle aziende più innovative e alla società civile guidare questo processo, traducendo quanto pattuito in scelte d'investimento low-carbon e innovative che ci conducano verso un nuovo modello di sviluppo sostenibile.

Simone Mori è Direttore Affari Europei di Enel



Resoconto riunione Commissione ICC

Parigi, 9 - 10 novembre 2015

di Sara Armella



La Commissione on Customs and Trade Facilitation si è riunita, presso la sede centrale di Parigi dell'International Chamber of Commerce (ICC), per discutere e approfondire molte questioni di rilevante interesse per il settore privato.

Per ICC Italia era presente l'Avv. Sara Armella, che riporta di seguito la trattazione degli argomenti di maggior rilievo: Trade Facilitation Agreement, valore doganale, normativa sull'origine e Free Trade Zones.

Trade Facilitation Agreement (TFA)

Come è noto, il Trade Facilitation Agreement è l'Accordo WTO che rappresenta un grande passo in avanti nella direzione della semplificazione degli scambi internazionali, la cui entrata in vigore è attesa non appena i due terzi dei suoi membri avranno completato il procedimento di ratifica nazionale (presumibilmente entro il 2016). Secondo le analisi economiche illustrate nel corso dell'incontro dal dott. Robert Ireland, responsabile dell'ufficio ricerca e comunicazioni del WCO, l'impatto del TFA sarà analogo, in tema di impulso agli interscambi, al totale azzeramento dei dazi.

La dott.ssa Edvokia Moise-Leeman, Senior Trade Policy Analyst, Trade and Agriculture Directorate dell'OCSE, ha riportato un'analisi approfondita (consultabile sul link <http://www.oecd.org/trade/facilitation/indicators.htm#About-TFI>), tramite i c.d. Trade facilitation indicators, sul livello di applicazione del Trade Facilitation Agreement nei Paesi aderenti e, in particolare, sui suoi punti più

significativi: single windows, la pubblicazione dei tempi di sdoganamento, il pre-arrival processing, l'efficienza delle strutture e dei controlli delle Dogane, il programma AEO, nonché la semplificazione delle procedure.

Nel rispetto delle tempistiche TFA, è stata presentata la "Time Release Study Guide", ossia una guida che le Dogane potranno adottare per incrementare la rapidità dello svincolo delle merci, e, inoltre, i Paesi aderenti sono stati incoraggiati a calcolare e pubblicare i loro tempi di sdoganamento, nel rispetto dell'art. 7.6 del TFA.

La relazione è proseguita rilevando la centralità che assumerà il sistema single windows. Quest'ultimo fornirà una piattaforma in grado di ottimizzare lo scambio di informazioni tra tutte le parti coinvolte nel processo di sdoganamento, eliminando completamente i supporti e i documenti cartacei. L'operatore, tramite un'unica richiesta elettronica, potrà ottenere il rilascio dalle Autorità pubbliche di tutte le autorizzazioni necessarie allo svincolo delle merci, anche se di competenza di più uffici diversi, velocizzando sia la riscossione dei dazi che la circolazione dei beni esportati e importati. L'adozione di tale sistema permetterà lo sviluppo di un dialogo più efficiente tra soggetti pubblici e privati, con l'aumento dei servizi offerti in Dogana, nonché con una diminuzione dei costi.

In ragione degli effetti che produrrà il TFA nel panorama mondiale, sarebbe importante pianifica->

re un incontro con le imprese nazionali per approfondire gli aspetti esaminati.

Valore doganale

In merito al valore che le merci assumono in Dogana, l'incontro ha avuto modo di riportare e approfondire alcuni aspetti di particolare rilievo per le imprese.

In primo luogo, è stato affrontato il problema delle "transfer pricing policy" in Dogana. In un contesto mondiale dove oltre il 60% degli scambi avviene tra parti correlate, ICC ha rimarcato l'importanza di linee guida internazionali, al fine di evitare l'utilizzo di valori fittizi o medi, in contrasto con le regole WTO. ICC ha pertanto fattivamente collaborato con il WCO nella stesura delle "WCO guide to Customs Valuation and Transfer Pricing", del giugno 2015 (consultabile in <http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2015/june/new-wco-guide-to-customs-valuation-and-transfer-pricing.aspx>), il cui scopo è anche superare il tradizionale dualismo indotto da metodologie di determinazione del valore differenti (fiscale e doganale) per giungere a un valore condiviso.

Tale importante documento ha indotto l'Agenzia delle dogane italiane, con circolare 6 novembre 2015, n. 16/D, a conformarsi all'indirizzo internazionale, consentendo, mediante la procedura di ruling preventivo, il riconoscimento dei valori di Transfer Pricing (acquisiti ai fini delle imposte dirette) anche per la determinazione del valore della merce ai fini doganali. E invero, la documentazione relativa ai prezzi di trasferimento intercompany (country file e master file) può essere utilizzata quale prova della correttezza del valore presentato in dogana.

La trattazione dell'argomento in esame non ha potuto esulare da alcune riflessioni sul Base Erosion and Profit Shifting (Project BEPS), approvato nel corso del G20 di Mosca. E invero, il BEPS ha posto nuove linee guida e raccomandazioni relative ai prezzi di trasferimento, per limitare i fenomeni internazionali di erosione della base imponibile per effetto di politiche di Transfer Pricing non adeguate.

Infine, sono state riscontrate alcune complicazioni derivanti dall'utilizzo improprio dei database sui valori doganali delle merci. Le banche dati, come ribadito nel Customs Valuation Agreement WTO, dovrebbero essere utilizzate unicamente per una valutazione e una gestione dei rischi in relazione all'attendibilità di documenti, dichiarazioni e certificati doganali. Tuttavia, nonostante i divieti normativi e le denunce dell'ICC, alcuni Stati con-

tinuano ad avvalersi impropriamente di questi dati statistici, utilizzandone i valori medi contenuti come parametro per rettificare le dichiarazioni presentate in Dogana. Tale prassi non può che essere stigmatizzata, in quanto i database non possono essere strumenti di accertamento perché non tengono conto delle realtà che esulano dalla semplice voce doganale, quali i materiali, gli impieghi, l'origine, ecc, influenzando in maniera significativa sul valore del bene.

Free Trade Zones

Le Free Trade Zones rappresentano uno strumento e un'opportunità di crescita per tutti i Paesi che decidono di dotarsene e nelle regioni in cui sono localizzate, sono stati attratti numerosi investitori esteri e nazionali. Tuttavia, i documenti mostrati nel corso del meeting a Parigi hanno evidenziato la mancanza di una normativa armonizzata a livello internazionale. Tale fenomeno favorisce la proliferazione di traffici illeciti e di criminalità organizzata all'interno delle zone esaminate. Di conseguenza, affinché le Free Trade Zones non agevolino la malavita, è stato suggerito agli Stati di attenersi alle linee guida espresse nel Revised Kyoto Convention (RKC), implementando i controlli, la chiarezza della normativa e la digitalizzazione dei sistemi di raccolta dati, nonché stabilendo sanzioni rigorose (se necessario anche penali) e certe per i trasgressori.

Normativa sull'origine

Nell'ambito delle norme sull'origine, l'ultimo anno si è contraddistinto per un generale disallineamento dalle linee guida del WTO Agreement, con la conclusione di accordi come il Trans Pacific Partnership Agreement (TPP) e il Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Tale quadro, inoltre, si è ulteriormente complicato in seguito alle divergenze tra Unione europea e alcuni Paesi, quali Australia, Canada e Stati Uniti, sui criteri economici da adottare come fondamento del sistema normativo sull'origine. Dai primi dati rilevati dall'ICC, è stato possibile notare un rallentamento globale dei traffici commerciali, nonché un aumento dei costi per le società, a causa della complessità delle norme di riferimento. Al fine di porre un termine a questa preoccupante situazione, i rappresentanti degli Stati presenti all'incontro hanno vagliato alcune misure, raccomandando la diffusione delle disposizioni comuni previste dal WCO Revised Kyoto Convention (RKC) e al WTO Trade Facilitation Agreement (TFA), in termini di definizioni, standards e prassi mutualmente riconosciute.

L'Avv. Sara Armella è componente della Commissione Customs & Trade Facilitation di ICC

Il modello multistakeholder per la Digital Economy e lo Sviluppo Sostenibile



Sviluppo sostenibile è la parola chiave per l'economia del futuro, compresa la digital economy, come confermato dalla scelta del tema dei due eventi cardine, entrambi promossi dalle Nazioni Unite e strettamente legati tra loro: l'Internet Governance Forum 2015, dal titolo "Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development", e il WSIS +10 (World Summit on the Information Society) High-level Meeting, tenutosi il 15 e 16 dicembre, incentrato su "Digital Economy and Sustainable Development". Entrambi i meeting hanno visto tra i protagonisti ICC e la sua Business Action to Support the Information Society initiative (BASIS), nata nel 2006 allo scopo di promuovere e coordinare le istanze del mondo del business e delle imprese in ambito di tecnologia informatica.


John Danilovich, Segretario Generale ICC, durante il suo discorso al WSIS +10 ha posto l'accento sull'indispensabilità del mondo ICT nel perseguimento dei Sustainable Development Goals, individuando tra le sfide più importanti per l'economia digitale

quelle di abbattere gli ostacoli che impediscono l'accesso ad internet in molte zone del mondo e combattere il digital divide, compreso quello di genere. In un mondo che punta ad essere totalmente connesso, la sfida immediatamente successiva è e sarà quella della cyber security. A tal fine ICC

sostiene tutti quei soggetti che si stanno adoperando per mettere in piedi una serie di iniziative multi-stakeholder atte ad implementare i sistemi di sicurezza e la cultura della sicurezza del web. Allo stesso modo Danilovich individua proprio nel modello multistakeholder lo strumento adatto per governare e plasmare il futuro della rete e per questo esprime totale supporto al rinnovo del mandato di IGF per ulteriori 10 anni.

I temi evidenziati da Danilovich erano stati oggetto di attenzione da parte dei membri dell'ICC BASIS durante l'Internet Governance Forum del 2015, tenutosi a Joao

Pessoa, Brasile. In particolar modo si è fatto riferimento alla necessità di maggiore trasparenza e accountability nei processi di raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e si è fatto >>



un forte richiamo alla necessità di consapevolezza in ambito di cyber security. Anche in questi casi è stato individuato come approccio migliore per affrontarli quello multistakeholder, infatti, come sottolineato dai membri di ICC BASIS, durante la sessione di lavori dedicata alla sicurezza informatica, è necessario fronteggiare il problema approntando un modello che si ispiri a vari processi utilizzati in differenti realtà, piuttosto che un solo criterio da applicare a tutte le situazioni, che risulterebbe inadeguato il più delle volte.

Una parte importante nel corso dell'IGF è stata svolta dall'Italia, che si è guadagnata il plauso della comunità internazionale per la Dichiarazione dei diritti in Internet votata all'unanimità in Parlamento il 3 novembre e nata dalla Commissione parlamentare istituita a tale scopo dalla Presidente della Camera dei Deputati Laura Boldrini. Presenti al Forum come delegazione parlamentare Stefano Quintarelli di Scelta Civica e primo firmatario del documento, Paolo Coppola del PD e Diego Delorenzis del M5S, oltre a Stefano Rodotà che ha presieduto ai lavori della Commissione. In merito, Fadi Chehadé, Ceo di ICANN, nel fare le congratulazioni al nostro Paese per il lavoro svolto ha parlato di "Italia campione europeo dei diritti online" per la strada tracciata e di modello da seguire per gli altri Stati europei. Mentre Nnenna Nwakanma, rappresentante della Web Foundation, pur non sminuendo in alcun modo l'imponente lavoro fin qui svolto ha posto l'accento sull'importanza del prossimo passo da compiere, ovvero far sì che il documento sia divulgato, compreso e implementato sia a livello locale che globale. Il riconoscimento internazionale del valore e della bontà della Carta dei Diritti in Internet è testimoniato anche dalla lunga standing ovation che ha sottolineato la fine dell'inter-

vento di Stefano Rodotà, impegnato ad illustrarne le caratteristiche in Brasile.

Nel corso dei 3 giorni dell'Internet Governance Forum, particolare attenzione è stata dedicata al tema dello zero rating, sul quale Telecom Italia, nella persona di Lorenzo Pupillo, ha promosso un workshop dal titolo "Zero rating, open Internet and freedom of expression" presieduto dal Commissario dell'Agcom, Antonio Prieto. Questo particolare tema è strettamente legato all'espansione dell'accesso ad internet e può essere una possibile soluzione per il digital divide. Si tratta, infatti, di una particolare offerta di connessione gratuita verso applicazioni come Facebook, Wikipedia o WhatsApp. Al riguardo sia in Europa che in USA si stanno studiando politiche che non pongano divieti tassativi alla pratica, ma che affrontino la questione caso per caso. Durante il workshop è stato evidenziato che l'approccio zero rating deve essere un'eccezione limitata nel tempo e nello spazio, dunque una soluzione tampone per aiutare a garantire maggiore accesso al web, ma che non può essere considerata una soluzione sostitutiva all'accesso completo al web. In un'intervista a CorCom, Antonio Prieto ha evidenziato come lo zero rating, secondo alcuni, stia favorendo la libertà d'espressione incrementando la partecipazione e il dibattito politico, ma d'altro canto sono in molti a vedere nella pratica un pericolo per la net neutrality e una discriminazione tra servizi ed apps che incide sulla concorrenza e sull'accesso alle informazioni.

In conclusione, dal Forum emerge l'importanza che gli operatori del settore digitale danno all'approccio multistakeholder, come modello per affrontare la sfida verso lo sviluppo sostenibile, grazie all'apporto che tutti i soggetti interessati possono offrire.



WSIS+10



United Nations General Assembly High-Level Meeting

Commissione Marketing & Advertising

Resoconto riunione Commissione ICC

New York, 7 dicembre 2015



Lo scorso 7 dicembre si è tenuta a New York la riunione della Commissione on Marketing & Advertising, che ha visto fra i partecipanti l'Avv. Gennaro D'Andria, delegato a Parigi di ICC Italia e Coordinatore della Commissione Marketing nazionale.

Tra le tematiche affrontate in riunione e che saranno oggetto di lavoro nei prossimi mesi, spiccano la tutela dei minori di fronte alla pubblicità on-line, in merito al quale un apposito Working Group è stato creato per l'elaborazione di uno strumento di tutela, e il mobile marketing, su cui il già costituito Working Group on Digital Media lavorerà al fine di ampliare la documentazione di riferimento attualmente esistente e rendere applicabili i principi di autodisciplina al mobile marketing includendo nuove tecnologie come la location data. In merito ad una eventuale revisione del Codice ICC di Marketing, la Commissione ha confermato la propria volontà di non procedere per il momento ad una revisione del Codice, ma di proseguire con il monitoraggio degli sviluppi principali che possano verificarsi nelle materie oggetto del Codice stesso e che siano suscettibili di un impatto significativo su di esso.

Numerose le tematiche che trasversalmente interessano la Commissione Marketing e altre Commissioni ICC, come ad esempio la valutazione degli effetti dell'incremento delle regolamentazioni in materia di etichettatura e imballaggio su commercio internazionale, diritto della concorrenza e proprietà intellettuale, al fine di elaborare delle raccomandazioni comuni; o, ancora, in coordinamento con la Commissione sulla Digital Economy, eventuali azioni in risposta alla sentenza della Corte di Giustizia in merito al Safe Harbour.

La prossima riunione della Commissione Marketing si terrà a Parigi il 16 e 17 giugno, mentre viene accolto l'invito a tenere la riunione autunnale a Cartagena, in Colombia, in occasione della Conferenza Latino-Americana che si terrà nella settimana dal 26 al 30 settembre 2016, opportunità imperdibile per diffondere i principi di autoregolamentazione in America Latina.

ICC Policy Statement on Freedom Commercial Communication

Il 19 novembre scorso è stato adottato dall'ICC Executive Board il nuovo policy statement su Freedom of Commercial Communication, che illustra la posizione delle imprese in materia di libertà di comunicazione commerciale. Il documento infatti delinea i principi ICC in materia di tale libertà, di autoregolamentazione e di riconoscimento delle responsabilità da parte delle imprese nei confronti dei consumatori per una comunicazione commerciale decorosa e veritiera. La dichiarazione vuole infatti sottolineare come la libertà di comunicazione commerciale, che trova le sue origini nel diritto alla libertà di espressione, tutelato costituzionalmente nella maggior parte dei Paesi, nonché internazionalmente, sia uno dei capisaldi dell'economia di mercato.

Il documento ICC, dopo una breve definizione di comunicazione commerciale, per la quale si intende ogni attività pubblicitaria intesa come una parte del processo di marketing finalizzato alla promozione di merci o servizi, attraverso un messaggio diffuso dalla televisione, dalla stampa, via telefono, e-mail o internet e attraverso tutti i digital media, illustra i principi cui la comunicazione commerciale dovrebbe essere ispirata: libertà, responsabilità, autoregolamentazione, libertà di scelta. Inoltre, il documento argomenta come una efficace comunicazione commerciale sia imprescindibile da altri elementi relativi alla produzione e alla vendita di merci e servizi, strettamente interdipendenti tra loro, come ad esempio il packaging, la distribuzione, il costo, e che qualsiasi restrizione ad uno solo di essi può determinare inefficienze di mercato e ostacoli al commercio, alla crescita economica, allo sviluppo.

ICC, attraverso la Commissione Marketing & Advertising, da sempre si rende promotrice di una responsabile autoregolamentazione del settore pubblicitario contro una eccessiva regolamentazione da parte dei Governi.

Il testo completo del policy statement è scaricabile al link: <http://www.iccwbo.org/News/Articles/2015/ICC-releases-statement-on-freedom-of-commercial-communication/>



Calendario Commissioni ICC

GENNAIO 2016		
26 - 27	Supply Chain Finance Summit	Singapore
MARZO 2016		
10 - 11	Commercial Law and Practice Commission	Vienna
Fine marzo/ inizio aprile	Commission on Taxation	San Paolo, brasilie

Appuntamenti ICC Italia - Calendario Seminari

**BUSINESS EDUCATION
FOR BUSINESS COMPETITIVENESS**

GENNAIO

20

LA VENDITA INTERNAZIONALE DI MATERIE PRIME

c/o FEDESPEDI
Via Cornalia, 19 - Milano

DOCENTI

Avv. Claudio PERRELLA
Dott. Roberto DI NISIO

- Il trasporto di materie prime; charter party e polizza di carico
- I contenziosi nascenti dal trasporto di commodities, reclami per ammanchi, danneggiamenti al carico
- Azioni nei confronti del vettore marittimo, sequestro di nave, garanzie
- Responsabilità del vettore e limitazioni al risarcimento
- Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di controstallie
- L'assicurazione delle merci trasportate
- Le Institute Cargo Clauses ed i formulari italiani
- L'assicurazione dei rischi di pirateria. L'avaria generale
- Sistemi di pagamento e credito documentario nel commodity trade

FEBBRAIO

10

Crediti Documentari "Livello Base"

Roma - ICC Italia

SAVE THE DATE



MARZO

16

Incoterms® e Contratti

Milano c/o Fedespediti

APRILE

13

Il recupero dei crediti all'estero. Quali soluzioni adottare?

Roma - ICC Italia

MAGGIO

12

Crediti documentari "Livello Avanzato"

Roma - ICC Italia

GIUGNO

15

Le Garanzie Bancarie Internazionali

Roma - ICC Italia

LUGLIO

1

Il Contratto di Vendita Internazionale

Roma - ICC Italia

Il trasferimento negli Stati Uniti di dati personali dopo il venir meno del “safe harbour”

di Giulio Rosauer



1. Nell'attuale società informatizzata, la possibilità di porre in comune delle cognizioni costituisce un elemento di grande rilievo, spesso utilizzato in rapporti che coinvolgono differenti Stati, tra cui segnatamente le società appartenenti a gruppi internazionali e le loro controllanti statunitensi.

La circolazione di dati personali, sensibili o meno (in prosieguo indicati per brevità come “dati”), è un fenomeno particolarmente delicato ed è perciò oggetto di regole tanto più attente e dettagliate, in quanto il diritto alla privacy dei dati è riconosciuto e garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

L'applicazione di tali regole con riguardo agli Stati Uniti ha peraltro subito recentemente una sostanziale modifica a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di cui si dirà tra poco.

Per inquadrare l'argomento in modo corretto pare preliminarmente opportuno fornire un quadro d'insieme della normativa rilevante.

2. Il trasferimento di dati dall'Italia ad altri Stati è soggetto ai limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003, come successivamente modificato (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito, per brevità, “Codice”), emanato in

attuazione delle norme europee in materia.

Più specificamente, il Codice detta disposizioni restrittive in ordine alla circolazione dei dati in Paesi non facenti parte dell'Unione Europea: in sintesi, il trasferimento nei Paesi terzi è consentito nei casi elencati nell'art.43 del Codice, tra i quali segnatamente quello in cui “l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta” (art. 43.1.a); può inoltre essere autorizzato dal Garante “sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato” (art. 44.1) “individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate con un contratto o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo” (paragrafo a) o individuate dalla Commissione con le decisioni previste dagli articoli 25.6 e 26 della Direttiva 95/46/CE, in cui constata che il Paese terzo in oggetto “garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti” (paragrafo b).

Salvo quanto sopra indicato, l'art. 45 vieta il trasferimento in Paesi terzi se “l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato”. In particolare, ai sensi dell'art. 44.1 sopra citato,>>

il trasferimento di dati in Paesi terzi può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, sotto la copertura di Clausole Contrattuali Standard (Standard Contractual Clauses, di seguito, per brevità "SCC") o di Regole Contrattuali Vincolanti (Binding Corporate Rules, di seguito, per brevità, "BCR") tali da assicurare che i dati trasferiti godano, su base privatistica, della medesima tutela loro garantita dalle norme comunitarie (e quindi, per quanto riguarda in particolare l'Italia, dal Codice).

In sintesi, più specificamente le SCC stanno ad indicare un accordo intervenuto tra la società italiana fornitrice dei dati e quella straniera alla quale essi vengono trasferiti, contenente l'impegno da parte della destinataria di curare che il loro trattamento venga effettuato in conformità alla normativa europea applicabile, mentre le BCR si riferiscono ad un accordo avente analogo contenuto, ma concluso tra società appartenenti al medesimo gruppo d'impres.

3. In questo quadro generale, il trasferimento di dati a soggetti ubicati negli Stati Uniti godeva peraltro di un particolare regime, in virtù dell'attribuzione a tale Paese (dichiarata dalla Commissione Europea con la sua decisione n. 2000/520/CE del 26 luglio 2000) della qualifica di "approdo sicuro" (safe harbour), tale da garantire al trattamento in quello Stato dei dati inviati da Paesi membri dell'UE una tutela adeguata, vale a dire, sostanzialmente pari a quella prevista dalla normativa europea in materia.

Più precisamente, detta tutela non derivava da una legge americana contenente disposizioni a tal fine, di cui la Commissione rilevava anzi l'inesistenza, ma dall'adesione ai Safe Harbour Privacy Principles da parte delle società statunitensi destinatarie dei dati personali in questione.

Agli impegni così assunti su base volontaria da parte delle società interessate, con la relativa auto certificazione, viene riconosciuto negli SU valore legale, tale da renderli "enforceable" (vale a dire, suscettibili di esecuzione) da parte della U.S. Federal Trade Commission.

Donde, a giudizio della Commissione, l'esistenza negli SU di un'adeguata protezione dei dati ed il conseguente loro libero trasferimento alle società ivi ubicate che avessero manifestato l'adesione ai principi sopra menzionati.

4. Tale situazione è venuta bruscamente a cessare il 6 ottobre 2015 con la sentenza della Cor-

te di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-362/14 Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner.

La controversia in questione trae origine dalla denuncia con cui il Sig. Schrems lamentava presso l'Autorità garante irlandese che i dati da lui forniti a Facebook fossero trasferiti dalla filiale irlandese della stessa su server situati negli Stati Uniti, dove il loro trattamento non avrebbe a suo dire goduto del prescritto adeguato livello di protezione, data la possibilità di accesso riservato per motivi di sicurezza alle locali autorità (più particolarmente la National Security Agency, o NSA).

Il garante irlandese respingeva però la denuncia osservando che l'adeguatezza della tutela in oggetto era stata invece accertata dalla Commissione col riconoscimento agli Stati Uniti della qualifica di safe harbour.

La controversia veniva quindi sottoposta all'esame della Corte di Giustizia che riteneva invece il livello di protezione statunitense inadeguato per la generalizzata "conservazione di tutti i dati personali di tutte le persone senza che sia operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in funzione dell'obiettivo perseguito e senza che siano fissati criteri oggettivi intesi a circoscrivere l'accesso delle autorità pubbliche ai dati e la loro successiva utilizzazione" e perché "una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata".

Sostanzialmente, in particolare: violazione del c.d. "diritto all'oblio" e, soprattutto, eccessiva permeabilità dei dati da parte delle autorità statunitensi competenti.

In base a tali considerazioni, la Corte pronunciava quindi l'invalidità della citata decisione della Commissione del 26 luglio 2000 che riconosceva il safe harbour, e conseguentemente, con specifico riferimento alla controversia sottoposta, dichiarava l'autorità irlandese di controllo tenuta ad esaminare "la denuncia del Sig. Schrems con tutta la diligenza necessaria e che ad essa [autorità] spetta [...] decidere se, in forza della direttiva, occorre sospendere il trasferimento dei dati [...] verso gli Stati Uniti perché tale Paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato". Per inciso, chiaramente le conclusioni che l'autorità garante irlandese raggiungerà nel caso con->

creto non potranno discostarsi da quelle indicate nella pronuncia della Corte.

E' facile immaginare il terremoto che la sentenza ha causato facendo venir meno l'egida del safe harbour scheme al trasferimento dei dati dall'Europa agli Stati Uniti senza il consenso degli interessati.

In proposito occorre anche menzionare che, sempre in ambito UE, l'Article 29 Working Party (Gruppo di Lavoro istituito ex articolo 29 della Direttiva 95/46) emetteva in data 16/10/2015 un comunicato in cui si invitavano le imprese a porre tempestivamente in essere misure atte a "mitigare" i rischi derivanti dalla declaratoria d'invalidità pronunciata dalla Corte, nel rispetto dell'"EU data protection acquis" e che - riguardo specificamente al nostro Paese - con dichiarazione del 22/10/2015 il Garante della Protezione dei Dati Personali dichiarava dal canto suo caducata l'autorizzazione che era stata precedentemente concessa al trasferimento dei dati negli SU nel quadro del safe harbour, riservandosi gli opportuni accertamenti sulla liceità e correttezza del trasferimento e trattamento dei dati, nonché l'eventuale adozione dei provvedimenti del caso, in conformità all'art. 154, comma 1 lettere da a) a d) del Codice.

5. Per risolvere il problema creato dalla sentenza in oggetto, sono stati prontamente avviati contatti tra la Commissione e l'US Department of Commerce.

Ma, nel frattempo, le società che si avvalevano del safe harbour (che per dare un'idea delle dimensioni del problema, nell'intera UE si stimano essere nell'ordine di 4500) si interrogano sul comportamento da adottare in attesa che tali contatti raggiungano la conclusione.

Per quanto riguarda le società munite del consen-

so degli interessati, sembra doversi ritenere che esso possa esimere da ulteriori iniziative.

Diverso è ovviamente il caso laddove invece tale consenso manchi.

In questa ipotesi, la soluzione in assoluto più cautelativa appare ovviamente quella di cessare del tutto il trasferimento di dati negli SU ed al limite di pretenderne la cancellazione dagli archivi delle società americane alle quali essi erano stati trasferiti nel quadro del safe harbour.

Si tratta peraltro, in tutta evidenza, di un comportamento quanto mai drastico e che - riguardo in particolare alla cancellazione sopra ipotizzata - potrebbe rivelarsi anche eccessivo nell'ottica del risultato dei colloqui in corso tra le autorità europee ed americane (la cui conclusione è stata presuntivamente indicata dall'Art.29 Working Party entro il 31 Gennaio 2016): risultato che difficilmente potrà non essere positivo, data l'importanza dei rapporti intercorrenti tra i due lati dell'Oceano.

Sul piano pratico, l'alternativa potrebbe essere rappresentata dall'adozione di una delle altre procedure sopra menzionate, vale a dire: le Clausole Contrattuali Standard (SCC) o, nel caso di relazioni infragruppo, le Regole Contrattuali Vincolanti (BCR).

Sembra tuttavia doversi rilevare che sia l'una che l'altra appaiono forse in linea con il suggerimento dell'Art. 29 Working Group sopra menzionato, di mitigare il danno, piuttosto che di escludere completamente la possibilità del suo verificarsi, in quanto - come si è già rilevato - hanno comunque valenza sul solo piano privatistico e non possono perciò superare i rilievi mossi dalla Corte in ordine all'inadeguata protezione dei dati riscontrabile negli Stati Uniti.

L'Avv. Giulio Rosauer è componente delle Commissioni Arbitrato e Concorrenza di ICC Italia

La Goldman Sachs chiude il fondo d'investimento BRICS



Nel 2001 Jim O'Neil, economista inglese, allora esponente di spicco della banca d'affari statunitense Goldman Sachs, coniò il termine "BRIC", acronimo per Brasile, Russia, India e Cina, ai quali in seguito fu aggiunto il Sudafrica divenendo "BRICS". I quattro Paesi erano indicati come quelli con maggiori possibilità di crescita nella prima metà del secolo, tale da giungere a pareggiare il PIL delle Nazioni del G6 entro il 2050.

Ora 14 anni dopo, nei primi di novembre, è la stessa Goldman Sachs a segnare il passo e a decretare quella che è, più simbolicamente che materialmente, la fine di un'epoca, chiudendo il fondo, aperto nel 2006, destinato agli investimenti nei BRICS. Precisamente esso confluirà in un più generico fondo per i Paesi emergenti, in modo che una maggiore diversificazione limiti i rischi degli investitori. A fronte della soggettiva scelta di una banca d'affari vi sono i fatti che la supportano e che fotografano una condizione attuale e uno sviluppo economico molto diversi da quelli previsti agli inizi del nuovo secolo. Dal 2010, anno in cui il prodotto BRICS ha raggiunto l'apice, il fondo ha registrato forti perdite che hanno significato una diminuzione di valore di circa il 21%, alla quale si è aggiunta la mancata prospettiva di crescita nel prossimo futuro. Le cause di questo crollo vanno ricercate, in buona parte, nelle realtà politiche ed economiche dei Paesi coinvolti; la Russia, già colpita dalla crisi del greggio e da quella valutaria, si è vista oggetto di sanzioni da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati come conseguenza del supporto fornito ai gruppi di ribelli separatisti dell'Ucraina orientale, il Brasile non è riuscito a mantenere il trend positivo che ha caratterizzato gli anni della Presidenza Lula, e durante la Presidenza di Dilma Rousseff, che gli

è succeduta sia alla guida del PT (Partito dei Lavoratori) sia alla guida del Paese, lo sviluppo economico ha visto un forte rallentamento, le tensioni sociali si sono acuite e sono venuti allo scoperto molti casi di corruzione. La crescita della Cina è nettamente inferiore alle aspettative con un indice pari ai minimi segnati durante degli anni '90. L'India, invece, pur essendo in costante crescita, sconta l'assenza delle riforme sempre promesse e mai realizzate; il Sudafrica, infine, ultimo arrivato nella "famiglia" BRICS, già dal 2011 aveva dimostrato di non riuscire a tenere il passo degli altri 4 Paesi.

Nonostante quanto detto, bisogna fare attenzione però a definire il tempo dei BRICS già esaurito, perché ci troviamo davanti a Paesi con un potenziale straordinario, che a dispetto degli ostacoli che stanno incontrando sono decisi nel proseguire ancora insieme il percorso finora tracciato. A riprova di ciò basti citare il vertice congiunto BRICS-SCO (Shanghai Cooperation Organization) tenutosi ad Ufa, Russia, dall'8 al 10 luglio di quest'anno, che ha visto un'ampia partecipazione e la rappresentanza di Stati da tutti i Continenti, esclusa l'Europa. In particolar modo, tra i tanti temi trattati al Summit, particolarmente significativo è quanto riguarda la New Development Bank BRICS, nata dagli accordi firmati al meeting di Fortaleza nel luglio 2014 ed entrati in vigore proprio durante questo incontro in cui si è dimostrata la ferma volontà di proseguire nel progetto. Lo scopo di questo nuovo soggetto finanziario, istituito secondo il modello di Banca di Sviluppo Multilaterale, è quello di creare un polo di investimenti alternativo a quello che fa riferimento al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, troppo condizionato dalle politiche di Stati Uniti e UE, e che possa incentivare lo sviluppo economico nei BRICS e negli altri Paesi emergenti. A tal proposito è necessario segnalare che la decisione di istituire la NBD è stata presa a seguito della mancata riforma del metodo distribuzione delle quote di voto all'interno del FMI, troppo sbilanciata, secondo i Paesi che ne chiedevano una più equa ripartizione, a favore di USA e Unione Europea. Dunque, a dispetto di alcuni economisti che ritengono l'esperienza BRICS, come progetto economico comune, ormai terminata, in assenza di punti in comune e delle prospettive iniziali, i protagonisti sono ben lontani dal condividere questa idea così come molti Stati terzi, che continuano a fornire appoggio e a guardare ai BRICS come una guida per lo sviluppo.

Incontri al MISE con il Capo negoziatore UE per il TTIP Ignacio Garcia Bercero

Roma, 25 - 26 novembre 2015

In occasione della visita a Roma del Capo negoziatore UE per il TTIP Ignacio Garcia Bercero, il Ministero dello Sviluppo Economico ha organizzato, il 25 e 26 novembre scorso, due incontri volti a favorire la discussione sugli ultimi sviluppi di tale negoziato, cui ha partecipato anche ICC Italia. Il primo incontro si è incentrato principalmente sulla posizione degli oppositori al TTIP, e la portavoce della campagna Stop TTIP Monica De Sisto ha illustrato i punti su cui si concentrano le maggiori preoccupazioni, tra cui trasparenza, trade governance, cooperazione normativa, protezione delle indicazioni geografiche, clausola ISDS.

Nel secondo incontro, che ha visto la partecipazione delle principali associazioni di categoria nazionali (Confindustria, Federalimentare, Federdoc, Farindustria, Coldiretti), sono state invece espresse le principali preoccupazioni delle imprese, come le tariffe e i dazi doganali sui prodotti



industriali, gli standard per le regole di origine, le indicazioni geografiche e in genere le problematiche relative alla proprietà intellettuale. Il mondo imprenditoriale, pur riconoscendo le grandi opportunità che il Trattato può offrire per alcuni settori di esportazione dei prodotti italiani sul mercato statunitense - e senza voler rallentare i negoziati per non perdere terreno nella competizione tra blocchi economici - chiedono infatti cautela nella valutazione delle tematiche più sensibili.

Bercero si è dimostrato attento nei confronti delle perplessità emerse, aperto anche a ricevere eventuale documentazione su problematiche specifiche, ma ha tenuto a sottolineare che il Trattato è finalizzato, attraverso la cooperazione tra regolatori, non alla modifica delle rispettive legislazioni, ma alla semplificazione degli scambi e all'armonizzazione delle procedure, nel rispetto della tutela dei cittadini.

Assemblea Fedespediti

Milano, 30 novembre 2015



“Nodi e criticità del sistema Italia” è stato il tema di apertura, nelle parole del Presidente uscente Piero Lazzeri, dell'Assemblea pubblica di Fedespediti, occasione di presentazione del Libro Bianco “Fast Forwarding Italy”, che analizza il ruolo delle imprese di spedizione nel commercio internazionale, il loro

contributo al comparto della logistica e dei trasporti nella composizione del PIL europeo e nazionale, nonostante le criticità che ancora caratterizzano tutta l'economia italiana, allontanandola considerevolmente dai competitors europei e mondiali. Lazzeri cita, infatti, il Rapporto Doing Business 2016 della Banca Mondiale che, su 189 Paesi, vede l'Italia al 45° posto, distante da quasi tutti i Paesi industrializzati a causa di alcuni fattori che da anni pesano sull'economia italiana: elevata pressione fiscale, ristrettezza del credito alle imprese, lunghezza dei tempi della giustizia, mentre l'indice LPI (Logistic Performance Index) la colloca al 20° posto per una performance logistica soffocata da burocrazia e costo dell'energia. Il paragone con Paesi come l'Olanda - che, attraverso importanti interventi istituzionali come il Dutch Institute for Advanced Logistic, si prefigge di diventare entro il 2020 il gateway d'eccellenza per le operazioni doganali di immissione in libera pratica - è schiacciante.

La necessità di dare corso a semplificazione e coordinamento normativi, nonché ad uno snellimento delle procedure legate all'importazione ed esportazione delle merci - tuttora soggette a controlli da>>

parte di ben 15 diversi enti - è più che mai impellente se si vuole sostenere la ripresa economica anche attraverso la logistica. Dal 2006, infatti, gli interventi in materia hanno determinato un aggravio di oneri e costi a carico delle imprese, come ad esempio le sanzioni introdotte con la modifica all'art. 303 del TULD, le modifiche all'istituto dei Depositi IVA, l'introduzione della Black List, la normativa sul dimetilfumarato, solo per citarne alcuni. Il Presidente Lazzeri ha voluto, tuttavia, sottolineare l'impegno del Governo attuale sul delicato tema della governance portuale, sfociato nel Piano Nazionale Strategico della portualità e della Logistica, approvato nel luglio scorso.

Il presidente Lazzeri ha quindi concluso la sua Relazione, auspicando un riposizionamento dell'Italia nella geografia economica dell'Europa attraverso nuove opportunità che possano aprirsi in futuro, ad esempio, guardando al Mediterraneo con il raddoppio di Suez e la creazione dell'annessa Zona Economica Speciale, ma soprattutto con l'attuazione di efficaci interventi normativi volti a ridurre regole, burocrazia e costi.

In tema di valore generato dal settore delle spedizioni per il sistema Italia, il Libro Bianco "Fast Forwarding Italy" sottolinea, tra l'altro, l'importanza di riportare in Italia le "chiavi della logistica" sia per quanto riguarda i flussi di merci in entrata - che contribuirebbero, con lo sdoganamento nei porti italiani, ad incrementare gettito fiscale per il nostro Erario - sia per quanto riguarda i flussi di merci in uscita - che

consentirebbero, abbandonando l'abusato EXW e ricorrendo a termini di resa Incoterms® che prevedano la responsabilità del trasporto principale, quali ad esempio CIF o DDP, un maggior controllo fino al Paese di destinazione, dando un valore aggiunto al prodotto.

In termini numerici, attualmente i flussi di merci extra-UE in entrata nei porti e aeroporti italiani generano entrate pari a circa 500 milioni di euro, che potrebbero aumentare considerevolmente se si riuscisse a ricondurre verso la dogana italiana almeno una parte dei flussi di merci che sbarcano nel Nord Europa per essere poi ridistribuite su tutto il territorio comunitario, tra cui quello italiano.

Per ottenere questo risultato, occorrerebbe da una parte l'impegno di imprese e operatori della logistica a includere nella gestione delle loro operazioni con l'estero il momento della spedizione, dall'altra quello delle istituzioni ad attuare tutte le misure necessarie per una semplificazione e uno snellimento delle procedure che si sostanzino in una efficace riduzione dei tempi, nonché una armonizzazione delle competenze.

A sostegno di tale tesi, l'intervento di Luca Saporetti, Customer Logistic & Planning Director della Campari, ha portato un esempio concreto di successo nella riappropriazione dei flussi logistici in termini di efficacia, capillarità e puntualità nella distribuzione del prodotto su scala globale.

Al termine dell'incontro, l'Assemblea ha eletto il nuovo Presidente, il livornese Roberto Alberti.

Riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro istituiti per la predisposizione della bozza di Piano d'azione nazionale su imprenditoria e diritti umani

Roma, 16 dicembre 2015

ICC Italia ha partecipato alla riunione congiunta dei Gruppi di Lavoro istituiti per la predisposizione della bozza di Piano d'azione nazionale su imprenditoria e diritti umani che si è tenuta lo scorso 16 dicembre presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La riunione, presieduta dal Ministro Gianluca Martino, Presidente del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani, ha visto la partecipazione di vari interlocutori, istituzionali e non, incaricati - ciascuno per le materie di rispettiva competenza - di apportare il proprio contributo e redigere così un testo strutturato entro la primavera del 2016.

Il Ministro de Martino ha, in primo luogo, sottolineato l'importanza di predisporre un Piano d'azione che sia deliverable, ovvero che preveda un certo numero di azioni che possano essere realizzate nel breve periodo.

Tra i vari argomenti di cui si è discusso, particolare

rilevanza è stata data ai seguenti punti: le modalità di redazione del Piano d'Azione nazionale affinché questo sia ab origine concepito al fine di essere sottoposto a revisione periodica; il sistema di compensazione (Remedy) e la necessità di coinvolgere il Ministero della Giustizia nella fase di redazione del piano così da riuscire ad arginare eventuali problemi di sovrapposizione legislativa; l'importanza del coinvolgimento delle imprese, anche alla luce della nuova legge sulla cooperazione, affinché forniscano valide best practices; le modalità di recepimento del futuro Piano d'Azione, con l'obiettivo di ottenere uno strumento vincolante a tutti gli effetti.

Il tema Imprenditoria e Diritti Umani sarà, inoltre, al centro di un convegno che ICC Italia sta organizzando per la fine di febbraio in collaborazione con i principali interlocutori esperti in materia.



***ICC Italia augura ai suoi soci e colleghi nel mondo
Buone Feste e un prospero Anno Nuovo***

***ICC Italia wishes its members and colleagues throughout
the world a peaceful and prosperous New Year***

ICC ITALIA
INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization



**Camera di Commercio Internazionale
Comitato Nazionale Italiano**
Via Barnaba Oriani, 34
00197 Roma
email: icc@iccitalia.org
web: www.iccitalia.org

Redazione

Tommaso Caterini, Monica Salvatore,
Beatrice Settanni, Barbara Triggiani,
Flavia Velletri

Progetto grafico

Luca Ingrassia